



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“ALESSANDRO DI MEO”

Volturara I. – Montemarano - Castelvete sul Calore

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado

Viale Rimembranza – 83050 Volturara I.-Tel: 0825 984062 –

C.F. 80013000643—C.M.: AVIC81000R

avic81000r@istruzione.it—avic81000r@pec.istruzione.it - www.icvolturara.edu.it

Al personale dell'IC “A. Di Meo”

Ai genitori dell'IC

Al sito web

Ai Sigg. Sindaci

del Comune di Volturara Irpina

del Comune di Montemarano

del Comune di Castelvete S/C

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ambito Territoriale Avellino

OGGETTO: CHIUSURA EDIFICI SCOLASTICI – EMERGENZA COVID-19

La Dirigente Scolastica

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione del 12 marzo 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.P.C.M. 11 marzo 2020 – lavoro agile”;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione del 21 marzo 2020, recante “Misure di sostegno nella gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - disposizioni in materia di personale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Vista l’ordinanza del Ministero dell’interno e del Ministro della salute 22 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Rilevato che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 87, co. 1, prevede che “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”;

Rilevato altresì che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 87, co. 3, prevede che “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal

servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

CONSIDERATO che lo Smart Working è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio;

Preso atto che la nota del Ministero dell'Istruzione del 12 marzo 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.P.C.M. 11 marzo 2020 – lavoro agile” prevede che “fino alla data del 25 marzo p.v., il regolare funzionamento degli uffici deve essere garantito, prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile”;

Preso atto che la nota del Ministero dell'Istruzione del 21 marzo 2020, recante “Misure di sostegno nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - disposizioni in materia di personale” prevede che il termine precedentemente fissato con la nota del 12 marzo, adottata in conformità con quanto previsto dal DPCM dell'11 marzo, deve intendersi rideterminato sino alla data indicata dall'art. 87, co. 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ossia il 31 luglio 2020 o data eventualmente antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

Tenuto conto che la nota del Ministero dell'Istruzione del 21 marzo 2020, recante “Misure di sostegno nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - disposizioni in materia di personale” prevede che gli Uffici scolastici si attengano scrupolosamente al disposto dell'art. 87, co. 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, individuando tassative ipotesi di attività indifferibili;

Ritenuta l'assenza di attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

VERIFICATO che la presente istituzione Scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio di istruzione attraverso la didattica a distanza tramite le piattaforme on-line “G-suite, Weschool, Cisco Webex;

ATTESO che questa Dirigenza, il personale ATA e/o Docente si rende disponibile in qualsiasi momento, in caso di necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede;

VISTO l'art. 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo;

VISTO il proprio decreto prot.n. 1186/ A13a del 13/03/2020 attivazione contingenti minimi

DISPONE

Dal 04 aprile 2020 e fino al 13 aprile 2020, al fine di tutelare l'interesse pubblico predominante di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, ovvero fino a data eventualmente antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione:

- È disposto lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, consentendosi l'accesso in ufficio soltanto qualora emerga l'urgenza e l'indifferibilità di procedere in tal senso, previo dispositivo del Dirigente con conseguente individuazione del personale da autorizzare;
- Per il personale cui è precluso lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, è disposto prioritariamente il ricorso alle ferie pregresse e alla banca ore e, in subordine, ove occorra a garantire la permanenza domiciliare per la durata dello stato di emergenza, l'esenzione dal servizio;
- È sospeso l'accesso al pubblico, salvo emerga l'urgenza e l'indifferibilità di procedere in tal senso, previo appuntamento con la Dirigente, individuandosi per ogni necessità i seguenti recapiti:
 - recapito telefonico: 0825- 984062 – orario ufficio
 - Uffici di segreteria: avic81000r@istruzione.it, avic81000r@pec.istruzione.it,
 - Dirigente scolastica: emilia.dibiasi@icvoluturara.edu.it
 - DSGA: mariaamorosa.guarino.752@istruzione.it

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emilia Di Blasi*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa